

STATUTO

Art 1 Denominazione e sede

L'associazione dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Cremona ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile promuove la costituzione di una fondazione disciplinata dal D.Lgs 117/2017 sotto la denominazione "Fondazione CASA FAMIGLIA S. OMOBONO ETS".

La fondazione ha sede in Cremona, Via S. Antonio del Fuoco 9/A.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, la Fondazione si propone di svolgere attività di intervento ed aiuto nei confronti di donne svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In questo ambito si intende accordare un'attenzione preferenziale a donne che provengono da situazioni di maltrattamento e violenza di genere, con particolare bisogno di aiuto in ordine ai problemi legati all'accoglienza della maternità e all'educazione dei figli.

La fondazione si propone anche l'accoglienza di nuclei familiari in particolare situazione di disagio sociale ed abitativo

Questi scopi vengono perseguiti attraverso:

- a) La gestione della "Casa Famiglia S. Omobono";
- b) La gestione di appartamenti di semiautonomia
- b) iniziative di sensibilizzazione e di formazione del volontariato, finalizzate

Am GMA
Cremona

al sostegno delle donne in difficoltà ed ad una loro migliore integrazione sociale;

c) iniziative culturali di studio e riflessione sulla condizione femminile;

d) la formazione permanente degli operatori dipendenti o indipendenti.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla Legge.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017-

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

Art. 4 Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dei proventi derivanti dalla gestione di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.
- La Fondazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Art. 5 Utili della gestione

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Direttore della Casa famiglia
- L'organo di controllo

Art. 7 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Presidenza dell'associazione di Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Cremona.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) coadiuvato dal Direttore, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- d) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data di assunzione del provvedimento.

Art. 8 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri,

Il numero e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Presidenza dell'associazione dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Cremona.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte gratuitamente, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio

Am Bnl

Cherrea

stesso.

Art.10 - Poteri

Ai Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Vice Presidente;
- b) di occuparsi della ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) di provvedere all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, curando il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche;
- d) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di comitati o commissioni a carattere consultivo composti anche da membri esterni il Consiglio di Amministrazione;
- e) di deliberare su eventuali modifiche dello Statuto;
- f) di approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo nei modi previsti dall'art.13 del D.Lgs 117/2017 ed ove obbligatorio il Bilancio Sociale.
- g) di deliberare sulle attività della Fondazione;
- h) di approvare eventuali regolamenti interni;
- i) di stabilire il compenso del Direttore e di tutto il personale assunto che opera nella "Casa Famiglia" nel rispetto del disciplinare previsto dal D.Lgs 117/2017 e dalle disposizioni in materia.

Art. 11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima per le sedute ordinarie e almeno 24 ore prima per le sedute straordinarie, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessaria o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri o del Collegio dei Revisori. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di può riunire anche attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento

Art.12 - II Direttore della "Casa Famiglia"

Il Direttore della "Casa Famiglia" è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora con il Presidente:

- alla stesura dei programmi di attività della Fondazione e alla presentazione di essi al Consiglio di Amministrazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e Amministrazione ed alla predisposizione di bilanci.

Si occupa della gestione dei programmi di attività della Fondazione, in particolare della gestione della "Casa Famiglia", anche tramite le assunzioni del personale dipendente, ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Art. 13 - Organo di Controllo e Revisore Legale

La Fondazione è dotata di un organo di controllo, monocratico o collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo ha una durata di tre esercizi sociali, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, che eleggono al loro interno un Presidente: nel caso in cui venga meno un membro del collegio, lo stesso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e scadrà insieme al resto dei membri dell'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione. aventi i requisiti di cui a

per GMA
Cioccia

detto articolo. La nomina spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il revisore legale dei conti/società di revisione ha una durata di tre esercizi, e scade alla data in cui è convocata la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La nomina non è necessaria quando il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'organo di controllo (dotato dei necessari requisiti) anche la revisione legale dei conti.

Art. 14 - Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del consiglio devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal segretario.

La Fondazione tiene inoltre i libri sociali di cui all'art. 13 del D.Lgs 117/2017.

Art.15 - Bilancio

L'esercizio decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed approvarlo entro il mese di aprile di ciascun anno. Detto bilancio dovrà essere formato e depositato secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 13 dello D Lgs 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, la Fondazione dovrà redigere e pubblicare il Bilancio Sociale.

Art. 16 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.17- Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme del D.Lgs 117/2017 ed in mancanza quelle del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Geronzi".A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Geronzi".